COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
ARTICOLO 1 - OGGETTO 4
ARTICOLO 2 - COMPETENZE 4
ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ 4
ARTICOLO 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO 4
ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 5
ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE 5
CAPO II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA 5
ARTICOLO 7 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEL CADAVERE E DEI FUNERALI 5
ARTICOLO 8 – ATTIVITA' NECROSCOPICA 5
ARTICOLO 9 - FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO 6
ARTICOLO 10 - CURA DELLA SALMA 6
ARTICOLO 11 – SERVIZI NECROSCOPICI COMUNALI 6
ARTICOLO 12 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO 7
ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA 7
CAPO III - BARE 7
ARTICOLO 14 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA BARA 7
ARTICOLO 15 – VERIFICA E CHIUSURA BARE 8
ARTICOLO 16 - BARE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI 8
ARTICOLO 17 - FORNITURA GRATUITA DI BARE 8
ARTICOLO 18 – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO 8
CAPO IV - DELLE IMPRESE FUNEBRI E DEI TRASPORTI FUNEBRI 9
ARTICOLO 19 – PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE 9
ARTICOLO 20 – TRASPORTO FUNEBRE 9
ARTICOLO 21 – ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE 9
ARTICOLO 22 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE 9
ARTICOLO 23 – TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI 10
ARTICOLO 24 – TRASPORTO DI RESTI MORTALI 10
ARTICOLO 25 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE E CASSETTE DI RESTI OSSEI 10
ARTICOLO 26 – AUTORIZZAZIONI 10
ARTICOLO 27 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA FUNEBRE 10
ARTICOLO 28 – DOTAZIONE ORGANICA E DI MEZZI 11
ARTICOLO 29 - CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA 11
ARTICOLO 30 - RAPPORTI CON LE COMUNITÀ RELIGIOSE 11
ARTICOLO 31 – CONTROLLI COMUNALI 12
ARTICOLO 32 – SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 12
CAPO V - CIMITERI 12
ARTICOLO 33 - CIMITERI 12
ARTICOLO 34 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO 13
ARTICOLO 35 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI 13
CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 13
ARTICOLO 36 – DISPOSIZIONI GENERALI 13

ARTICOLO 37 – DEPOSITO MORTUARIO O CAMERA MORTUARIA 14
ARTICOLO 38 - DEPOSITO PROVVISORIO DI CADAVERI E DI RESTI 14
ARTICOLO 39 - OSSARIO COMUNE, CINERARIO COMUNE 14
ARTICOLO 40 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 15
CAPO VII - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI 15
ARTICOLO 41 – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE 15
ARTICOLO 42 -SEPOLTURE A PAGAMENTO E GRATUITE 16
ARTICOLO 43 - ELEMENTI COLLOCABILI SULLE SEPOLTURE INDIVIDUALI 16
CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 17
ARTICOLO 44 - AVVISI DI SCADENZA. 17
ARTICOLO 45 - ESUMAZIONI ORDINARIE 17
ARTICOLO 46 – RACCOLTA DELLE OSSA 17
ARTICOLO 47 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA 18
ARTICOLO 48 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 18
ARTICOLO 49 – ESTUMULAZIONI D'UFFICIO 18
ARTICOLO 50 – RIMOZIONE DI SEPOLTURE PER ESIGENZE DI SERVIZIO 19
ARTICOLO 51 - OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA 19
ARTICOLO 52 – OGGETTI DA RECUPERARE 19
ARTICOLO 53 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI 19
CAPO IX - CREMAZIONE 19
ARTICOLO 54 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE 20
ARTICOLO 55- URNE CINERARIE 20
ARTICOLO 56 – DISPERSIONE DELLE CENERI 20
CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI 20
ARTICOLO 57 - ORARIO 20
ARTICOLO 58 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO 20
ARTICOLO 59 - DIVIETI SPECIALI 21
ARTICOLO 60 – RITI FUNEBRI 21
ARTICOLO 61 – FIORI E PIANTE E ORNAMENTALI 21
ARTICOLO 62 – MATERIALI ORNAMENTALI 22
CAPO XI - CONCESSIONI 22
ARTICOLO 63 - SEPOLTURE PRIVATE 22
ARTICOLO 64 - DURATA DELLE CONCESSIONI 23
ARTICOLO 65 – MODALITA' DI CONCESSIONE 23
ARTICOLO 66 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE 23
ARTICOLO 67 – MANUTENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 24
ARTICOLO 68- SUBENTRI E DIVISIONI 24
ARTICOLO 69 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE 25
ARTICOLO 70 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI 25
ARTICOLO 71 - REVOCA 26
ARTICOLO 72 - DECADENZA 26
ARTICOLO 73 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA 26
ARTICOLO 74 - ESTINZIONE 26
CAPO XII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI 27
ARTICOLO 75 - ACCESSO AL CIMITERO – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 27
ARTICOLO 76 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI 27
ARTICOLO 77 - RESPONSABILITÀ 27
ARTICOLO 78 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEI LAVORI 28

ARTICOLO 79 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DI ALTRE FESTIVITA'.....28
ARTICOLO 80 - VIGILANZA.....28
CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE.....29
ARTICOLO 81 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI.....29
ARTICOLO 82 - MAPPA.....29
ARTICOLO 83 - ANNOTAZIONI IN MAPPA.....29
ARTICOLO 84 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.....29
ARTICOLO 85 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI.....29
ARTICOLO 86 - TARIFFE.....29
CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI.....29
ARTICOLO 87 - SANZIONI.....29
ARTICOLO 88 – CAUTELE.....30
ARTICOLO. 89 – DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA.....30
ARTICOLO. 90 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI.....30

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1937 n° 1265 e successive modificazioni;
- al D.P.R. 3-11-2000 n. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- al D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e Circolare Applicativa del 24/06/1993;
- alle Linee Guida di pianificazione cimiteriale della Regione Sardegna;
- alla Legge Nazionale n.130 del 30 Marzo 2001,"disposizione in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- alla Legge Nazionale n.26 del 28 Febbraio 2001, conversione in Legge con modificazioni del D.lgs n.392 del 27 Dicembre 2000 "Norma relativa ai servizi Cimiteriali a tariffa".

ha per oggetto:
il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati:
   a) il servizio di osservazione dei cadaveri presso l'obitorio;
   b) il trasporto funebre nell'ambito del Comune quando sia richiesto per non abbienti, dichiarati tali dal servizio sociale del Comune;
   c) l'inumazione, l'esumazione la tumulazione e l'estumulazione per le salme i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (Legge n. 26 del 28 Febbraio 2001);
   d) la deposizione delle ossa in ossario comune e la dispersione delle ceneri nella specifica area del cimitero;

e) la bara per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone od Enti che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 17.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposito tariffario.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
4. Gli oneri di cui alle lettere c) e e) sono da considerarsi a carico del Comune.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Ufficio Tecnico – Edilizia e Urbanistica è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Possono inoltre essere pubblicamente consultati:
   - copia del presente regolamento;
   - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
   - il tariffario cimiteriale;
   - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 267/2000.
3. L'orario di chiusura ed apertura del cimitero comunale deve essere ben visibile.

ARTICOLO 6 – AUTORIZZAZIONI DI STATO CIVILE

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'Ufficio di Stato Civile, tramite accordi con le A.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.
4. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

CAPO II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 7 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEL CADAVERE E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma, del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 8 – ATTIVITA' NECROSCOPICA

1. La A.S.L. individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il Comune.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'A.S.L. che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
3. La denuncia della causa di morte compete al Medico curante e in caso di sua assenza a colui che ne assume le funzioni, con modalità e termini previsti dalla legge.
4. Nel caso di morte di persona portatrice di malattia infettiva o alla quale siano stati somministrati nuclidi radioattivi, nel modello di accertamento di morte sono da riportare indicazioni utili a consentire una valutazione sulla pericolosità del suo stato anche tenuto conto della normativa tecnica e sanitaria specifica.

ARTICOLO 9 - FUNZIONI DEL MEDICO NECROSCOPO

1. Il medico necroscopo effettua la visita necroscopica ai fini dell' "accertamento di morte" di cui si redige il certificato necroscopico, della denuncia all'autorità giudiziaria di eventuali indizi di reato e dell'adozione delle cautele igienico-sanitarie in relazione al caso.
2. Presa visione della causa di morte secondo le procedure di cui all'articolo precedente, il medico necroscopo valuta altresì se il decorso degli stati patologici segnalati è compatibile con lo stato in cui ha trovato la salma ed assume i provvedimenti necessari.
3. Nel caso di morte accertata o sospetta per malattia infettivo-diffusiva, ovvero quando lo richiedano ragioni speciali, il medico necroscopo prescrive le misure sanitarie da adottare a tutela dell'igiene pubblica e ne informa l'A.S.L. e il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
4. L'A.S.L. provvede ai trattamenti obbligatori sul cadavere informandone il Comune.

ARTICOLO 10 - CURA DELLA SALMA

1. Fino all'accertamento della morte il corpo della persona deceduta non va posto in condizioni incompatibili con la possibilità di manifestazioni di vita.
2. Ogni azione di contenimento, manipolazione o trattamento del cadavere successivi all'accertamento della morte ritenuta necessaria dal medico necroscopo, viene autorizzata dallo stesso, secondo i principi della profilassi e le cautele suggerite dalla sua prudente valutazione.
3. Il periodo ordinario di osservazione del cadavere è di 24 ore; il medico necroscopo, nei casi previsti dalla legge, può disporne la variazione informando l'ufficiale di stato civile che ne tiene conto ai fini del rilascio della autorizzazione al seppellimento.
4. I trattamenti conservativi sul cadavere richiesti da privati sono autorizzati secondo le procedure di legge.

ARTICOLO 11 – SERVIZI NECROSCOPICI COMUNALI

1. La gestione dei depositi di osservazione dei cadaveri e degli obitori, nonché l'esercizio delle relative funzioni, avviene a cura del Comune secondo il D. Lgs. 267/2000 e le prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Salvo le incombenze svolte dalla A.S.L., i servizi necroscopici hanno carattere istituzionale e sono svolti esclusivamente dal Comune.
3. Qualora le Aziende Ospedaliere, o altra Pubblica Autorità, dispongano l'avvio della salma verso locali diversi da quelli individuati in via generale dal Comune, il trasporto comunale è eseguito con connessi oneri a carico della pubblica autorità che lo ha disposto.
4. La Pubblica Autorità che dispone il trasporto è tenuta a rilasciare al personale che lo esegue, una copia dell'atto da far pervenire al servizio di Polizia Mortuaria.
5. Nello svolgimento delle attività necroscopiche e compatibilmente con le esigenze tecnico-sanitarie o giudiziarie, il Comune tutela l'esercizio degli atti di pietà verso la salma.

ARTICOLO 12 – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei situati nell'ambito del cimitero.
2. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari dei deceduti.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Le salme di persone morte a causa di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA

1. Il trasporto funebre è soggetto ad autorizzazione da parte del settore servizi demografici Comunale.
2. Nel caso di trasporto di ceneri o resti ossei al di fuori del territorio nazionale, l'autorizzazione è rilasciata dal delegato del Sindaco.
3. Anche prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere il personale incaricato dal Sindaco dovrà verificare per ciascun trasporto:
   a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
   b) gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
   c) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dallo stesso o da altro Comune, ove non sia già depositata.
4. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo.
5. Compete all'Asl il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura dei prodotti abortivi, feti e prodotti del concepimento, per i quali vi sia stata richiesta da parte degli aventi titolo, ad esclusione dei feti con una gestazione presunta di 28 settimane dichiarati nati morti dall'Ufficiale di Stato Civile, per i quali sono necessarie le ordinarie autorizzazioni per inumazione o tumulazione e trasporto funebre.
6. Inoltre compete alla ASL l'autorizzazione al trasporto, inumazione/tumulazione oppure eventuale cremazione delle parti anatomiche riconoscibili: arti inferiori, superiori, o le parti di essi di persona di cadavere a cui sono stati amputati.
7. I trasporti di cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri da o per uno Stato aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/37 resa esecutiva con R.D. 1/7/37 n. 1379, sono soggetti alla Convenzione e alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria. Il personale incaricato dal Sindaco rilascia il passaporto mortuario.
8. Nei rapporti con gli Stati non firmatari della Convenzione di Berlino si applicano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria.
9. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalla Convenzione del 28/4/38 resa esecutiva con R.D. 16/6/38 n. 1055.

CAPO III - BARE

ARTICOLO 14 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NELLA BARA

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in bara avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 16, previo parere favorevole dell'ASL.
2. In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nella stessa bara.
3. Il cadavere deve essere di norma collocato nella bara rivestito con abiti in fibra naturale (cotone, lana viscosa, lino o seta) o decentemente avviluppato in lenzuola di cotone.
4. Il cadavere destinato all'inumazione verrà depositato nella bara predisposta con all'interno abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante, favorente i

processi di scheletrizzazione e secondo le prescrizioni di cui all'art.18 del Regolamento Nazionale n.285/1990.

5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, adotterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione dell'ambiente.

ARTICOLO 15 – VERIFICA E CHIUSURA BARE

1. La rispondenza della bara al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione delle bare destinate all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto.
2. In conformità al DPR 445/2000 il Comune può disporre controlli a campione nei modi previsti dalle norme vigenti.

ARTICOLO 16 - BARE PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura delle bare e la qualità dei materiali, devono essere corrispondenti alle caratteristiche di cui agli art. 30 e 75 del DPR 285/1990.
2. Per i trasportati da o all'estero si osservano le norme di cui agli Art.27,28,29 del DPR 285/1990.
3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, va accertato, di norma da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato, congiuntamente al Dirigente del Servizio Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti.
4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere accertata, da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali o suo delegato, la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai comma precedenti, ai fini del tipo di sepoltura a cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione redatta dal Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ad eccezione dei feretri per i quali sia stato usato il materiale autorizzato con D.M. 7 Febbraio 2002 in sostituzione della cassa di metallo.

ARTICOLO 17 - FORNITURA GRATUITA DI BARE

1. Il Comune fornisce gratuitamente la bara per inumazione o tunulazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e/o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3.05.2000 n. 130 e loro strumenti attuativi.

ARTICOLO 18 – TARGHETTA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della persona contenuta e la data di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - DELLE IMPRESE FUNEBRI E DEI TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 19 – PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia funebre, occorre presentare la DUAAP allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica.
2. La DUAAP diviene efficace decorsi 20 giorni dalla sua presentazione ed è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari; abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto, nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.
3. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
   a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
   b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
   c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero interno o crematorio;
4. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

ARTICOLO 20 – TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere e di salma, il trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.
2. Nella nozione di trasporto di cadavere e di salma, sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.
3. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge ed è disciplinato dal Capo IV del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, dalla specifica normativa regionale e, nell'ambito comunale, dalle norme regolamentari di cui ai successivi art. 21,22, 23, 24, 25, 26.

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO DEL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge, previa autorizzazione Comunale per i cadaveri e dall'autorità sanitaria competente, per le salme.
2. Nel primo caso le imprese devono compilare il Modello di Verbale di chiusura feretro per il trasporto di cadavere e consegnarlo al Responsabile del servizio cimiteriale o suo delegato, del Comune del luogo ove avviene il funerale.
3. L'incaricato al trasporto è, anche agli effetti della legge penale, incaricato di pubblico servizio nello svolgimento dell'attività funebre.
4. Il Comune può disporre controlli avvalendosi eventualmente degli organi di Polizia Locale.

ARTICOLO 22 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. Compete al Sindaco con propria ordinanza disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
   a) Orari di arrivo ai cimiteri;
   b) Definizione del personale operativo minimo per il prelievo e il trasporto dei feretri, in ossequio alle vigenti normative di sicurezza del lavoro;
   c) Percorsi dei cortei funebri;
   d) Luoghi per la sosta di auto al seguito del corteo funebre.

ARTICOLO 23 – TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li esercita direttamente o può affidarli a terzi nei modi di legge, i trasporti di salme di persone non abbienti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Su segnalazione dei servizi sociali potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti o a tariffe ridotte, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.
4. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs 31.03.1998 n. 109, e ss.mm.ii..

ARTICOLO 24 – TRASPORTO DI RESTI MORTALI

1. Per il trasporto esterno al cimitero dei resti mortali, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254/2003, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesti invece per il trasporto dei cadaveri.
2. In caso di trasporto plurimo, deve essere utilizzato un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da garantire le condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.
3. Per il trasporto di resti mortali, l'impresa deve essere nelle condizioni di cui all'art.. 26 del presente regolamento.

ARTICOLO 25 – TRASPORTO DI URNE CINERARIE E CASSETTE DI RESTI OSSEI

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei, può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990, con obbligo di consegna dell'urna o della cassetta al servizio di custodia del cimitero di destinazione, tranne il caso di affidamento familiare dell'urna cineraria.

ARTICOLO 26 – AUTORIZZAZIONI

1. Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento in connessione con l'esercizio di attività funebre, devono essere in possesso dell'apposita autorizzazione.

ARTICOLO 27 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI IMPRESA FUNEBRE

1) L'esercizio dell'attività funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e libera concorrenza sul mercato.
2) Il responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il direttore Tecnico, il quale ne svolge le funzioni direttive.
3) Ogni singola impresa partecipante a Consorzi, Cooperative di servizi o Associazioni è tenuta a disporre di un Direttore Tecnico responsabile dell'andamento.
4) Responsabili dell'andamento del Consorzio, Cooperativa e/o dell'Associazione d'imprese sono le persone a cui è attribuita la direzione e la rappresentanza degli stessi ai sensi delle norme del Codice Civile.
5) Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
6) Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre, avviene nella sede indicata nella DUAAP o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
7) Le imprese devono tenere esposti al pubblico, in modo ben visibile, il listino delle prestazioni e forniture. L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli periodici e qualora riscontrasse delle irregolarità provvederà a comminare le sanzioni di cui al successivo art. 31.
8) Dette imprese devono produrre ai servizi comunali preposti e mantenere aggiornate:

- Certificazione circa la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
- Documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
- Documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

9) Il Responsabile del Servizio Comunale preposto valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.
10) Nel caso in cui i riscontri fossero negativi, il medesimo Responsabile avvia le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 28 – DOTAZIONE ORGANICA E DI MEZZI

1. La dotazione di mezzi deve essere tale da consentire di adibire, per ogni servizio di trasporto funebre, un carro funebre e adeguati strumenti per facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico della salme.
2. La dotazione di personale deve essere tale da garantire per ciascun servizio la presenza del personale necessario per eseguire tutte le operazione in condizioni di decoro e sicurezza, in numero da definirsi tramite documento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive integrazioni e modifiche. Il Comune si limita a prendere atto dell'esistenza del documento della sicurezza.
3. Il personale addetto ai trasporti funebri dovrà essere in regola con le norme in materia previdenziale assicurativa. L'impresa esercente l'attività funebre deve peraltro documentare la possibilità di fare affidamento in maniera continuativa su almeno un'autofunebre ed una adeguata autorimessa, conformi alle prescrizioni del presente regolamento, anche attraverso consorzi, cooperative di servizio o contratti di agenzia o di fornitura, di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività per la durata di almeno un anno.

ARTICOLO 29 - CORRETTEZZA PROFESSIONALE E COMMERCIALE DELL'IMPRESA

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
   a) Il richiedente il servizio è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
   b) L'utente ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento del cadavere;
   c) Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti, in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
   d) Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
   e) Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
   f) Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
   g) Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
   h) Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
   i) Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente per iscritto che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

ARTICOLO 30 - RAPPORTI CON LE COMUNITÀ RELIGIOSE

1. L'attività di trasporto funebre che prosegue a conclusione della celebrazione delle funzioni religiose, avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

ARTICOLO 31 – CONTROLLI COMUNALI

1. L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sull'attività funebre nell'ambito del territorio comunale.
2. Le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. 285/1990.
3. Qualora gli addetti ai controlli, o altre Autorità preposte, rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.
4. In caso di perduranti inottemperanze, il Responsabile dell'ufficio preposto, dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti nell'articolo seguente, la revoca.

ARTICOLO 32 – SOSPENSIONE TEMPORANEA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le cause di sospensione temporanea sono le seguenti:
   a) Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
   b) Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
   c) Mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
   d) Mancato servizio;
   e) Ripetuta mancata esposizione al pubblico del listino dei prezzi e forniture;
   f) Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese funebri.
2. La sospensione temporanea è nella misura di dieci giorni consecutivi, con decorrenza dal terzo giorno dal ricevimento della notifica.
3. Cause di revoca sono le seguenti:
   a) La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio;
   b) Le condizioni ostative allo svolgimento dell'attività funebre prescritte dalla normativa nazionale vigente, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata.

CAPO V - CIMITERI

ARTICOLO 33 - CIMITERI

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che ha facoltà di predisporre opportuni strumenti di monitoraggio periodico circa il grado di soddisfazione della cittadinanza, la dinamica delle motivazioni soggiacenti le scelte di destinazione delle salme e l'efficacia delle misure messe in atto dal Comune.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, dal 112 al 114 del Dlgs 18.08.2000 n. 267 che ha modificato ed integrato la L. 8.6.1990 n. 142.
3. Nel cimitero comunale le attività inerenti la sepoltura, inumazione, tumulazione, traslazione di salme o la raccolta resti mortali e ossa, sono svolte direttamente dal Comune oppure gestite in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche, con applicazione di quanto previsto nel tariffario.
4. In caso di gestione da parte di un soggetto esterno, ogni funzione o compito avente carattere gestionale sono, per la durata dell'affidamento, attribuiti al medesimo nei limiti e secondo gli indirizzi stabiliti dai competenti Organi Comunali.
5. L'Autorità Sanitaria controlla il funzionamento igienico-sanitario del cimitero e propone al Sindaco i relativi provvedimenti.
6. Il Comune adotta modalità operative rispettose dello stato particolare di disagio dei cittadini e delle loro esigenze di cordoglio.

7. Nel territorio del Comune esiste un unico cimitero dotato di aree destinate a sepolture private (individuali, familiari e per collettività).
8. E' inoltre dotato di un campo destinato alle inumazioni nel rispetto del Regolamento di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 34 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nel cimitero può essere istituito un reparto speciale per la sepoltura di nati-morti, feti e prodotti abortivi e di urne cinerarie, denominato cellette ossario-cinerario.
2. Fermo restando il carattere civile dei cimiteri può essere istituito, in relazione alla disponibilità, un campo speciale per la inumazione o la tumulazione di appartenenti a comunità religiose o straniere. Nel suddetto campo i periodi di inumazione o tumulazione sono analoghi a quelli ordinariamente in vigore per le corrispondenti sepolture nel cimitero.

ARTICOLO 35 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o che l'abbiano altrove trasferita in conseguenza del ricovero in istituti di cura o di casa di riposo o per essere assistiti da familiari altrove residenti;
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale, di famiglia o collettiva.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. Nei casi non previsti al comma 1 e 2, l'ammissione è subordinata alla disponibilità di sepolture rispetto ai fabbisogni ordinari, a condizione che il defunto sia nato nel Comune di Segariu, o abbia avuto in passato la residenza a Segariu, o abbia, nel territorio comunale, il coniuge o il convivente residente, o parenti discendenti, ascendente o collaterale sino al 2° grado. In tal caso il nulla-osta all'ammissione nel cimitero del defunto, viene rilasciato dal Sindaco.
5. Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, terminate le esequie, viene consegnato dagli incaricati del trasporto al personale addetto al seppellimento nel luogo da questo indicato.
6. L'accoglienza e la sepoltura delle salme nei cimiteri cittadini sono effettuate in modo che le aspettative cerimoniali vengano armonizzate con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, così come risultanti dai protocolli sanitari.
7. I cortei funebri si riuniranno all'esterno o in prossimità dell'ingresso del cimitero.
8. L'eventuale sosta per il commiato può essere attuata all'interno del cimitero anche in prossimità della sepoltura o all'interno della cappella cimiteriale. L'impresa funebre e il Responsabile del Servizio cimiteriale o suo delegato, avranno il compito di sorvegliare affinchè non vengano calpestate le tombe adiacenti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 36 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. All'interno del cimitero sarà individuata un'area da destinare alle inumazioni ordinarie decennali e alle inumazioni da effettuarsi in casi eccezionali, ai sensi dell'Art. 337 del TULS n° 1265.
2. Le caratteristiche del suolo per tale campo, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone anche di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 n. 285.
4. L'apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari

sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/1990 n. 285.

5. Pertanto nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
   - campi di inumazione comune;
   - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale o famigliare;
   - tumulazioni individuali (loculi):
   - manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, loculi di famiglia, cappelle di famiglia);
   - ossario e cinerario comune;
   - campo adibito alla dispersione delle ceneri;
   - reparti speciali.
6. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede la Giunta su proposta del Sindaco o del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 37 – DEPOSITO MORTUARIO O CAMERA MORTUARIA

1. I cimiteri di cui all'art. 33 devono essere dotati di un deposito mortuario per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e delle urne cinerarie in attesa di dispersione.
2. Nel deposito mortuario vengono altresì collocate le salme ed i resti che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

ARTICOLO 38 - DEPOSITO PROVVISORIO DI CADAVERI E DI RESTI

1. I cadaveri che non possono avere sistemazione in sepoltura, devono essere collocati in deposito provvisorio in manufatti cimiteriali all'uopo destinati.
2. La richiesta di deposito provvisorio non può essere comunque accolta qualora nell'ambito del cimitero, esistano tipologie di manufatti disponibili analoghi a quelle richiesti.
3. Il periodo di deposito non può superare i 24 mesi, salvo il protrarsi del periodo dovuto alla mancata costruzione da parte del Comune della sepoltura richiesta. Per tale deposito deve essere corrisposto il canone mensile previsto nel tariffario.
4. Decorso tale termine senza che si sia provveduto alla rimozione dei cadaveri, il Servizio notificherà formale diffida ai responsabili, di provvedere entro 30 giorni. In difetto, i cadaveri saranno inumati a spese di coloro che hanno richiesto il deposito provvisorio.
5. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. In casi eccezionali, a richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, le salme possono essere provvisoriamente deposte in loculi o tombe di altri privati già concessionari, che hanno dichiarato per iscritto di essere disponibili a concederli gratuitamente.
8. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti.
9. La concessione è ammessa nei seguenti casi:
   a. per coloro che richiedono, l'uso di un'area di terreno per costruire edilizia funeraria, fino alla sua agibilità;
   b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
   c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune.

ARTICOLO 39 - OSSARIO COMUNE, CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero del Comune è istituito un ossario comune per la conservazione collettiva di resti ossei provenienti da esumazione o estumulazione, nonché dei resti rinvenuti fuori dai cimiteri o provenienti da cimiteri soppressi. Inoltre è istituito un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri.

2. Per coloro che ne fanno richiesta, le ceneri del caro estinto, possono essere disperse in un'apposita area.

ARTICOLO 40 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta il piano cimiteriale, previa acquisizione del parere dagli Enti preposti. Tale piano deve recepire le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
   a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
   b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepolture a sistema di tumulazione, di nicchie ossarie/cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
   b) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
   c) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
   d) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di tumulazioni ed eventuali inumazioni;
   e) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
   f) dovrà prevedere le caratteristiche costruttive delle sepolture private.
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel piano, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO VII - SEPOLTURE, INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 41 – CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE

1. Le tipologie delle sepolture, le loro caratteristiche dimensionali e tecniche e il periodo ordinario di rotazione del campo ad inumazione, sono disciplinati dalle norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In relazione alla capienza della struttura cimiteriale, vengono altresì messe in disponibilità le seguenti sepolture:
   a) ad inumazione a rotazione decennale nel campo comune di tipo tradizionale;
   b) a tumulazione in loculi stagni o nei manufatti (tombe a terra e cappelle di famiglia), realizzati dal Comune o dai concessionari di aree;
   c) in cellette ossario-cinerario (c.d. colombario);
   d) a tumulazione provvisoria come indicato nell'Art. 38.
3. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 285/90.
4. Rimangono salvi i diritti acquisiti riguardanti le concessioni in atto e registrate prima dell'applicazione della norma, a condizione che il concessionario o l'avente titolo, sottoscriva, all'atto di richiesta all'ufficio cimiteriale del nulla-osta alla sepoltura, un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dichiari di essere consapevole che, in caso di estumulazione del feretro/defunto ubicato nel piano inferiore della sepoltura, deve effettuare anche l'estumulazione del feretro/defunto ubicato/i al piano/i superiore/i, con spese e oneri a proprio carico.

5. Il Responsabile del Servizio cimiteriale o suo delegato, ha il compito di valutare, per ogni richiesta di sepoltura in tomba di famiglia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.
6. In assenza di vincoli, il nulla-osta alla sepoltura può essere concesso verbalmente dal Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato, al concessionario o agli aventi titolo.

ARTICOLO 42 -SEPOLTURE A PAGAMENTO E GRATUITE

1. Le sepolture individuali sono assegnate al momento della definizione delle procedure amministrative di denuncia del decesso presso gli uffici comunali o di richiesta di traslazione per esumazione o estumulazione e sono a pagamento secondo le tariffe in vigore.
2. Sono gratuite le sepolture individuali nei seguenti casi:
   a) inumazione a turno ordinario di rotazione di 10 anni, quando si tratti di cadaveri di persone i cui parenti siano dichiarati dai servizi sociali del Comune non abbienti;
   b) esumazione o estumulazione, esclusivamente se finalizzate alla raccolta di ossa destinate alle sepolture collettive nell'Ossario comune.
3. Il Comune opera in modo che le tariffe dei servizi prestati e i corrispettivi delle sepolture a pagamento siano remunerativi di tutti i costi, direttamente o indirettamente afferenti, in modo da non gravare di oneri la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali.

ARTICOLO 43 - ELEMENTI COLLOCABILI SULLE SEPOLTURE INDIVIDUALI

1. Il piano regolatore cimiteriale disciplina le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture.
2. Nella considerazione che l'espressione del sentimento di pietà verso i defunti presenta rilevanti valenze religiose, etiche e sociali, la disciplina di cui al comma precedente tiene conto:
   a) delle esigenze generali di ordine e decoro dei cimiteri e del mantenimento del loro carattere di istituzione civile;
   b) del riconoscimento delle tradizioni funerarie espresse dalla pluralità di culture e di sentimenti religiosi presenti nella comunità cittadina;
   c) dei bisogni, anche immediatamente successivi al seppellimento, di personalizzazione del sepolcro e di manifestazione di atti di cordoglio e commemorazione da parte di cittadini e familiari dei defunti;
   d) della tutela della sicurezza e della salute degli addetti ad eseguire le operazioni cimiteriali.
3. I sepolcri individuali assegnati o concessi dal Comune devono essere stabilmente contrassegnati dall'iscrizione delle generalità dei defunti che vi sono custoditi: nome, cognome - per le donne, se richiesto, anche quello del coniuge - e date di nascita e di morte.
4. Il Servizio Cimiteriale ha il compito di mettere in opera nei casi di inumazione gratuita (di cui all’art. 42 comma a), salvo diversa soluzione prescelta dagli aventi titolo, una croce, di materiale resistente agli agenti atmosferici, riportanti, assieme ai dati previsti dal comma precedente, anche il numero progressivo di sepoltura.
5. A richiesta dei privati, in caso di inumazione, può essere autorizzata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale l’apposizione di un copri fossa.
6. L'iscrizione sulla sepoltura, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio è libera. Nel testo non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto e del decoro del luogo. I Servizi Cimiteriali vigilano sul contenuto delle epigrafi ed hanno facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offendere la comune sensibilità previa diffida dell’interessato; in difetto di accordo, essi procedono all'emanazione del provvedimento di divieto.
7. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, deve essere presentata, sottoscritta dall’interessato, anche la traduzione in lingua italiana.
8. L’Ufficio del Servizio Cimiteriale ha facoltà di rimuovere dalle sepolture, previa diffida dell'interessato a provvedervi entro quindici giorni, gli elementi non conformi alla normativa regolamentare ed alla disciplina tecnica e, in caso di irreperibilità di questi, possono procedere d'ufficio, trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di diffida sulla sepoltura e presso l'albo del cimitero.

9. All'impresa esecutrice dell'intervento irregolare e all'avente titolo inadempiente, sono applicate le sanzioni previste dell'art. 87 del presente regolamento. Il Servizio Cimiteriale interviene con provvedimenti immediati di contenimento del pericolo in caso di pregiudizio alla incolumità pubblica.

CAPO VIII - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 44 - AVVISI DI SCADENZA.

1. E' compito del Responsabile del Servizio o suo delegato, autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Servizio Cimiteriale ogni anno redige l'elenco, delle concessioni in scadenza e delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, da effettuarsi nell'anno successivo.
3. Provvederà inoltre a:
   a) affiggere, con medesimo preavviso di 60 gg all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio del Comune, gli avvisi indicanti i reparti interessati alle estumulazioni e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
   b) pubblicare altresì l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 45 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. I cadaveri, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili in via ordinaria:
   a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in campo comune;
   b) alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepoltura privata salvo i casi di richiesta di rinnovo ai sensi dell'Art. 64.
2. Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
4. E' compito del Responsabile del Servizio o suo delegato, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico del Comune qualora venga accertato il disinteresse da parte dei famigliari.
6. Per quanto possibile le operazioni devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

ARTICOLO 46 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa derivanti dalle operazioni di cui all'articolo precedente, se non destinate a sepolture collettive, sono raccolte in cassette di zinco riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto; esse vengono fornite a pagamento da ditta del settore a scelta dell'interessato.
2. Subordinatamente a quanto previsto nel tariffario comunale, detti contenitori e le urne cinerarie provenienti da sepolture scadute possono essere tumulati in:
   a. cellette ossario-cinerario;
   b. in loculi/manufatti già concessi, fino al completamento della loro capienza e per la durata della concessione preesistente;
   c. in sepoltura privata, a condizione che ricorrano i presupposti per il loro ingresso;
4. Ovvero consegnati agli aventi titolo che facciano richiesta di traslazione fuori dal cimitero comunale.
5. In assenza di richiesta di aventi titolo, i resti ossei sono conservati nel deposito mortuario per un periodo minimo intercorrente dal momento della operazione fino alla successiva Commemorazione dei Defunti, e comunque non inferiore a diciotto mesi. Al termine del periodo, le ossa sono destinate alla raccolta collettiva nell'ossario comune.
6. Qualora, durante il deposito di cui al comma precedente, vi fossero richieste di sepoltura, sono recuperati gli oneri sostenuti.

ARTICOLO 47 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate, possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, previo parere favorevole dell'ASL per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per istanza di cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite con il controllo del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato. In casi particolari, qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria, può essere richiesta dal Responsabile del Servizio cimiteriale la presenza di personale dell'ASL.
3. Quando viene accertato che il defunto è deceduto per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che la ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio alla salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie sono subordinate agli oneri già previsti nel tariffario, con spese per i lavori a carico dei richiedenti.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 n. 285 ss.mm. e ii.

ARTICOLO 48 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato ai sensi dell'art. 44 (salvo richiesta di rinnovo ai sensi dell'Art. 64) o effettuate dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni. Sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei termini di cui sopra, su richiesta dei famigliari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Qualora al momento dell'estumulazione, risulti che il cadavere non è completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa da parte dei famigliari, verrà praticata nella cassa metallica una adeguata apertura e si provvederà all'inumazione per un periodo di cinque anni (per estumulazioni effettuate dopo 20 anni dalla tumulazione) o 10 anni.
4. Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco.
5. Le estumulazioni straordinarie sono subordinate agli oneri già previsti nel tariffario, con spese per i lavori a carico dei richiedenti o di chi le ha disposte.
6. Per le inumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e ss.mm.ii., trasmettendo all'ufficio di competenza l'importo delle spese sostenute comprensivo dei costi del personale, relativamente alle operazioni svolte.
7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione dei cadaveri finalizzata alla raccolta delle ossa alla scadenza del termine di cui al comma 1, a condizione che sussista il consenso unanime da parte di tutti gli aventi titolo e ove possibile assumendo l'impegno alla collocazione dei resti nella medesima sepoltura.
8. Gli oneri relativi alle operazioni di estumulazione ordinaria sono a carico del Comune, qualora venga accertato il disinteresse da parte dei famigliari.

ARTICOLO 49 – ESTUMULAZIONI D'UFFICIO

1. Il Responsabile del Servizio può per motivi di igiene, eventualmente previo parere dell'ASL, disporre l'estumulazione straordinaria di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo manufatto.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Concessionario o degli aventi titolo; in caso di disinteresse da parte degli stessi, gli oneri sono a carico del Comune. Tale disinteresse comporterà l'applicazione dell'art. 72 comma e) del presente Regolamento relativo alla decadenza della concessione.

ARTICOLO 50 – RIMOZIONE DI SEPOLTURE PER ESIGENZE DI SERVIZIO

1. Per comprovate esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai famigliari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata.

ARTICOLO 51 - OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ARTICOLO 52 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli oggetti rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto qualora presenti, previa sottoscrizione di apposito verbale redatto in duplice esemplare uno dei quali è consegnato ai familiari o loro delegato e l'altro conservato agli atti dell'ufficio dei Servizi Cimiteriali.
2. Indipendentemente dalla presenza degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di diciotto mesi. Qualora non venissero reclamati, decorsi il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di migliormento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 53 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali derivati dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa. I resti lignei e gli avanzi di indumenti dovranno essere stoccati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione autorizzati. Le parti metalliche: ottone, piombo e zinco, previa disinfezione in caso di pericolosità, andranno avviate a rottamazione.
2. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali d'arredo non vegetale passano nella disponibilità del servizio cimiteriale e sono destinati a rottamazione o alienazione tramite asta pubblica il cui ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. A richiesta degli aventi titolo, da presentare prima dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione , può essere autorizzato l'asporto di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego in altri cimiteri per sepoltura di congiunti dei richiedenti ovvero, in previsione del riutilizzo, il recupero e deposito temporaneo nel magazzino del cimitero per un periodo massimo di 6 mesi soggetto a tariffa.
4. I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso i magazzini cimiteriali, decorsi i termini di deposito temporaneo sono destinati a rottamazione o alienazione.
5. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IX - CREMAZIONE

ARTICOLO 54 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art. 3 della legge 130/2001. L'esercizio della cremazione è effettuato presso l'impianto funzionante più vicino, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81, del D.P.R. 285/1990.
2. Sono inoltre consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
3. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

ARTICOLO 55- URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuso con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recanti all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, in caso di parti anatomiche riconoscibili, i dati identificativi delle stesse.
2. A richiesta degli interessati ed in base alla concessione, le urne sono collocate nel Cimitero del Comune di Segariu in apposita celletta o nicchia definita "colombaro"; possono inoltre essere collocate in tutte le altre sepolture private secondo la capienza di ciascuna.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

ARTICOLO 56 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
2. La dispersione può avvenire:
   a. in un'area del cimitero comunale all'aperto a ciò destinata;
   b. in area privata, aperta e con il consenso del proprietario;
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal Codice della strada. La dispersione in area cimiteriale è soggetta al versamento della relativa tariffa.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, decorsi 90 giorni dalla data della cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune a cura del gestore del cimitero che ha effettuato la cremazione.

CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 57 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 58 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
   a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone in stato di ubriachezza,vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non rispettose del luogo;
c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
d) ai fanciulli qualora non accompagnati da adulti;

ARTICOLO 59 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
   a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) entrare con biciclette, motocicli e altri veicoli non autorizzati;
   c) introdurre oggetti irriverenti;
   d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante e vasi, ornamentazioni, lapidi e ogni tipo di accessorio;
   e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare foglie e sterpaglie sui tumuli;
   f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
   g) calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in modo particolare con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
   i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per la ripresa di cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
   j) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
   k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
   l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio o suo delegato;
   m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 60 – RITI FUNEBRI

1. Nell’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 61 – FIORI E PIANTE E ORNAMENTALI

1. Nei campi a verde è vietato piantare fiori e piante. E’ consentito l’ornamento della sola lapide.
2. Nei campi comuni tradizionali è vietato piantare essenze al di fuori dell’area delimitata dalla lapide o dal tumulo. In ogni caso la piantumazione deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.
3. Nelle corridoi dei loculi e ossari è vietato depositare fiori e piante sul pavimento, salvo quanto consentito dall’art. 43 del presente regolamento in occasione del funerale.
4. Nelle cappelle e tombe di famiglia è possibile piantare essenze nel rispetto del progetto autorizzato. Il concessionario è tenuto comunque alla cura di tali piantumazioni in modo da non

arrecare disagio sui percorsi comuni, alle sepolture limitrofe e alla gestione delle pulizie e della manutenzione cimiteriale.
5. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.
6. La manutenzione delle aree comuni a verde è di esclusiva competenza del Comune o per esso del Gestore dei Servizi cimiteriali.

ARTICOLO 62 – MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Detti provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali od oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti dall'art. 53 in quanto applicabili.

CAPO XI - CONCESSIONI

ARTICOLO 63 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 40, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune ai sensi del DPR 285/90 capo 18, art. 90.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
   a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc...);
   b) sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole, cappelle, loculi di famiglia ecc...);
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di apposita tariffa e delle spese contrattuali, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
   a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
   b) la durata;
   c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria;
   d) i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
   e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.

ARTICOLO 64 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La durata è fissata:
   a. in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
   b. in 30, 60, 99 anni per i loculi individuali, per le nicchie cinerarie, e per gli ossarietti;
   c. perpetua per le sepolture collettive (cappelle costruite a spese del concessionario);
3. A richiesta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità di edilizia funeraria, è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione per rinnovo di cui alle apposite tariffe vigenti.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della.

ARTICOLO 65 – MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione delle concessioni delle sepolture a tumulazione avviene tassativamente per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dal basso verso l'alto, da sinistra a destra rispetto a chi guarda di fronte il corpo loculi o l'area destinata a cappelle o tombe. Il criterio di priorità è determinato dalla data della presentazione della domanda.
2. La sepoltura individuale di cui all'art. 64 può concedersi solo ed esclusivamente in presenza del cadavere per i loculi, dei resti ossei o delle ceneri per gli ossari/cinerari, certificata dall'atto di morte.
3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga ai commi precedenti:
   a. favore di persone in vita e maggiorenni compatibilmente alle disponibilità esistenti;
   b. a favore di quel richiedente coniuge del defunto.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per le tombe di famiglia.
5. L'assegnazione della aree per la realizzazione delle sepolture collettive (cappelle, loculi di famiglia, etc.) avviene osservando i seguenti criteri di priorità:
   a. Presenza di cadavere (facendo riferimento alla data di morte);
   b. Residenza del richiedente;
   c. Età del richiedente;
   d. Data di presentazione della domanda di concessione;
6. Le sepolture di cui al presente articolo non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. La concessione non può essere fatta a Società, Aziende, Enti o persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 66 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private, consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e, alla sua morte, dei titolari del diritto di sepolture, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dai discendenti in linea retta e dagli ascendenti (in qualunque grado).
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali, gli affini e persone benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o da chi ne ha titolo, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
7. Le operazioni inerenti o correlate a movimenti di cadaveri, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette al preventivo nulla osta del Servizio cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria. Tali operazioni sono autorizzate dal Comune.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, non vanta alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 67 – MANUTENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura per le parti da lui costruite o installate. Tali manutenzioni sono subordinate all'inoltro di richiesta scritta presso l'Ufficio cimiteriale che autorizza a fronte del versamento dell'apposita tariffa.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dall'art. 68, la manutenzione ordinaria può essere richiesta da persone che abbiano ivi sepolti i familiari ed autorizzata dall'ufficio Cimiteriale.
3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
   - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
   - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
   - l'ordinaria pulizia.
6. Potranno essere inoltre sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura, quando non sia stato effettuato il risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio cimiteriale in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
7. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi del presente articolo sono solidali.
8. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti per motivi di decoro, sicurezza o igiene, previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario.

ARTICOLO 68- SUBENTRI E DIVISIONI

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 66, sono tenuti a darne comunicazione ai Servizi Cimiteriali entro massimo 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la volturazione del contratto di concessione in favore degli aventi diritto, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In pendenza della volturazione per morte del concessionario, il manufatto non potrà essere utilizzato per nuove sepolture.
3. La volturazione dell'intestazione della concessione è effettuata dall'Ufficio Cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 66 (che assumono la qualità di concessionari), attraverso un apposito atto da allegare al contratto originario.

4. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se o per i propri aventi causa a favore degli altri concessionari. L'atto di volturazione sarà efficace per la durata residua della concessione.
5. Gli uffici cimiteriali venuti a conoscenza della morte del concessionario, in presenza di più discendenti legittimi o aventi diritto ai sensi dell'art. 66 e dovendo procedere alla volturazione, in caso di irreperibilità di tutti o di alcuni dei suddetti successori, attiveranno la procedura di decadenza del diritto di successione nei confronti degli stessi ai sensi dell'art. 72.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 66, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 5 anni dalla scadenza del termine della concessione, il Comune, con provvedimento del Sindaco, provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
8. Alla morte del titolare della concessione gli eredi e/o discendenti diretti possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa, qualora il titolare non abbia disposto diversamente nel testamento. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza in carta resa legale ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 445/2000, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo. La divisione, l'individuazione di separate quote non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 69 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per sepolture collettive, salvo i casi di decadenza, quando:
   - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
   - l'area sia libera da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario rinunciante o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari alla tariffa versata all'atto della concessione rapportata proporzionalmente alle annualità residue, computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi.
3. La rinuncia può essere accettata anche in caso in cui il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti, ceneri e il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa.
4. In tal caso viene riconosciuto, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico competente da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere oltre al rimborso della tariffa di cui al comma 2).

ARTICOLO 70 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle di famiglia o loculi familiari, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Testo Unico Edilizia e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. La esecuzione delle opere relative deve essere effettuata entro 24 mesi dalla data di concessione dell'area, pena la decadenza.
2. Le opere da realizzare sono soggette all'approvazione degli Enti competenti ed al rispetto dei tempi di inizio e fine lavori secondo i Regolamenti vigenti.
3. Per motivi da valutare caso per caso, il Comune può concedere ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga adeguata.

ARTICOLO 71 - REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio previo accertamento dei relativi presupposti. Verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso Comune le spese per il trasporto delle opere e delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie mortali.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 72 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione viene dichiarata dal Sindaco a seguito degli accertamenti da parte del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:
   a) quando la sepoltura individuale non sia occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta;
   b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
   c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
   d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;
   e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio delle opere, della sicurezza e della salute pubblica;
   f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
   g) quando trascorso 1 anno dalla morte del concessionario gli eredi non abbiano provveduto al cambio d'intestazione della concessione come previsto dall'art. 68.
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) e g) di cui al comma precedente è adottata previa diffida a provvedere entro il termine di 6 mesi, prorogabile di altri 6 mesi per motivate ragioni, al concessionario e agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

ARTICOLO 73 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione l'Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

ARTICOLO 74 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 70, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285/90.
2. Allo scadere dei termini, se gli interessati non avranno preventivamente richiesto il rinnovo o disposto per la diversa collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Gli interessati possono comunque richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e altri oggetti simili.

CAPO XII - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 75 - ACCESSO AL CIMITERO – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. L’accesso al cimitero finalizzato all’esecuzione di qualunque opera di manutenzione e nuove costruzioni è sempre subordinato all’autorizzazione che il Responsabile del Servizio rilascia al concessionario/richiedente.
2. Per l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria, nuove costruzioni, restauri e riparazioni, il concessionario/richiedente si avvale di ditta esterna di sua fiducia, così come per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.
3. La scelta della ditta di fiducia, la verifica delle capacità tecniche e della regolarità in materia di sicurezza e assicurativa, spetta esclusivamente al concessionario/richiedente che se ne assume tutte le responsabilità.
4. Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare al concessionario eventuali situazioni riscontrate e ritenute pericolose per l’utenza e per gli operatori; nei casi ritenuti di grave pericolo o incompatibili con la natura dei luoghi, il Responsabile del Servizio disporrà la sospensione immediata dei lavori.
5. Tutti i lavori devono svolgersi nel pieno rispetto dei luoghi di culto.
6. In casi particolari di lavorazioni che disturbano l’utenza, creando disagio allo svolgimento della normale attività, o pericolose, il Responsabile del Servizio si riserva di autorizzarle nel rispetto di determinati orari.
7. E’ fatto divieto d’uso, da parte delle ditte di fiducia del concessionario/richiedente, delle attrezzature/mezzi a servizio dell’attività cimiteriale e ad uso esclusivo dell’utenza e degli operatori comunali.
8. Eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori, devono essere subito comunicati al Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 76 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e relative varianti anche in corso d’opera, debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria amministrazione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, ecc., nel rispetto di quanto previsto all’art. 43 e nel Piano Regolatore Cimiteriale.
7. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ARTICOLO 77 - RESPONSABILITÀ

1. I concessionari delle sepolture, in solido con i progettisti, i direttori dei lavori e gli esecutori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di ogni ed eventuale danno recato o al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni e i permessi di cui all’articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale equivalente ad un terzo dell' importo della tariffa di

concessione dell' area, come garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. 2. La cura, la manutenzione e il buono stato di conservazione dei manufatti privati è ad esclusivo carico dei concessionari/referenti o loro eredi, pena la decadenza della concessione.

ARTICOLO 78 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DEI LAVORI

1. Nella costruzione di manufatti da parte dei privati (tombe, cappelle, ecc..), la ditta deve attenersi alle indicazioni del Responsabile del Servizio in merito a:
   - eventuali aree da recintare per il deposito dei materiali da utilizzare durante le lavorazioni;
   - eventuali aree da recintare per il deposito di materiale di risulta dalle lavorazioni;
   - opere di recinzione da eseguire a norma ed in sicurezza e qualora ritenuto necessario, anche oscurate;
   - transito e relativo percorso dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori;
   - eventuali allacci per uso di energia elettrica o altro.
2. Qualora per esigenze di cantiere occorra l'allacciamento temporaneo alle reti cimiteriali, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio; la stessa è soggetta al pagamento di una tariffa proporzionata alla durata dell'uso.
3. E' altresì vietato alle ditte che eseguono i lavori, svolgere attività commerciali per l'acquisizione di opere e servizi all'interno del cimitero.
4. E' fatto divieto:
   - depositare materiale, sia nuovo che di risulta, in aree diverse da quelle concordate con il Responsabile del Servizio anche se apparentemente abbandonate o esterne al cimitero;
   - lavare le attrezzature utilizzate nelle lavorazioni nei bagni o presso le fontanelle in dotazione all'utenza, o comunque sversare i residui nella rete fognaria;
5. Il materiale di risulta, proveniente dalle lavorazioni, deve essere convogliato alle discariche e i luoghi di lavoro relativi al cantiere o confinanti dovranno essere ripuliti a fine lavori in modo da ripristinare la situazione iniziale.
6. I materiali e i mezzi che la ditta lascerà in deposito all'interno del cimitero rientrano nelle responsabilità della stessa; il Responsabile del Servizio non è responsabile per danni o furti arrecati da terzi.
7. Nei giorni festivi e pre festivi o comunque di interruzione dei lavori, il cantiere dovrà essere mantenuto con il massimo decoro.

ARTICOLO 79 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DI ALTRE FESTIVITA'

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti e di altre festività, esporrà gli avvisi indicanti i periodi di assoluto divieto di ogni attività (cantieri, accesso con auto, ecc…) all'interno del cimitero.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione del cantiere, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 80 - VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile del Servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia e propone all'ufficio competente la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 81 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI BENEMERITI

1. L'Amministrazione Comunale può destinare gratuitamente nel cimitero comunale aree e tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di cittadini benemeriti per opere di ingegno o per servizi resi.

ARTICOLO 82 - MAPPA

1. Presso l'Ufficio Tecnico è tenuta una rappresentazione delle sepolture, al fine dell'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa elle sepolture può essere tenuto anche su sopporti informatici.
2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nel registro delle sepolture.

ARTICOLO 83 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni operazione cimiteriale.

ARTICOLO 84 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n°285/90, il registro delle sepolture dove vengono annotate tutte le operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornaliere.

ARTICOLO 85 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco distinto per reparti, delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 86 - TARIFFE

1. Le tariffe di cui al presente regolamento sono fissate in apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale e soggetto agli aggiornamenti annuali ISTAT, sulla base dei costi sostenuti dell'Amministrazione per la realizzazione delle tombe e dei loculi.

CAPO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 87 - SANZIONI

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni delle disposizioni del Regolamento Governativo D.P.R. n° 285/90 (le quali sono punite ai sensi dell'art. 108 del medesimo), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma e con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U. 3/3/1934, n° 383 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge 24/11/1981, n° 689.

ARTICOLO 88 – CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo assenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non venga raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO. 89 – DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento. Lo stesso, per le operazioni di estumulazione, esumazione, autorizzazioni per nuove sepolture o per l'ingresso nel cimitero di veicoli, tenuta e aggiornamento dei registri, mappe, scadenzari e redazione verbali, può delegare un altro dipendente.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Sindaco su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo che non siano di competenza del Consiglio Comunale.

ARTICOLO. 90 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

1. Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n° 76 del 19/11/1992 è abrogato.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
3. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, sia per quanto riguarda la durata che per il numero di posti, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.